

Civile Ord. Sez. 2 Num. 18499 Anno 2021

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 30/06/2021

ORDINANZA

sul ricorso 9245-2016 proposto da:

FURIA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO
TRIESTE 130, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MARIA
TERENZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELA
ROLANDO, giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

VILLA ROBERTO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 2475/2015 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere ELISA PICARONI;

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 19 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Claudio Furia avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona in data 24 giugno 2013, e nei confronti di Roberto Villa.

2. La Corte d'appello ha ritenuto che l'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del giudizio, fosse in effetti impugnabile con l'appello, ma che nella specie l'appello risultasse tardivo in quanto proposto con atto notificato in data 27-28 febbraio 2014, e quindi oltre il termine c.d. lungo ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal 24 giugno 2013, data in cui l'ordinanza era stata pronunciata in udienza.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Claudio Furia, sulla base di un motivo. Roberto Villa non ha svolto difese in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 308 e 327 cod. proc. civ., per censurare la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il *dies a quo* del termine lungo di impugnazione dell'ordinanza decorresse dalla data della pronuncia, anziché da quella della pubblicazione, avvenuta il 15 luglio 2013, come risultante dallo "storico" del fascicolo. Il ricorrente, che richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 22848 del 2013, sottolinea che l'ordinanza di estinzione del processo pronunciata dal tribunale in composizione monocratica ha valore di sentenza, ed è pertanto appellabile, sicché sarebbe erroneo il richiamo fatto dalla Corte d'appello alla disciplina dettata dall'art. 308 cod. proc. civ.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Incontestata l'appellabilità dell'ordinanza con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato l'estinzione del processo, trattandosi di provvedimento decisorio avente natura sostanziale di sentenza (in senso conforme, da ultimo, Cass. 26/09/2019, n. 23997; Cass. 12/02/2016, n. 2837), la questione all'esame riguarda il *dies a quo* dell'impugnazione, avuto riguardo al termine cd. lungo previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., che la Corte d'appello ha individuato nella data dell'udienza in cui il giudice ha dichiarato l'estinzione, vale a dire il 24 giugno 2013, con conseguente rilievo della tardività dell'appello, proposto con atto notificato il 27-28 febbraio 2014, quando il termine semestrale era già decorso.

3. La decisione della Corte d'appello deve essere confermata nell'esito, essendo invece erroneo il richiamo all'art. 308 cod. proc. civ.

Nella fattispecie trova applicazione l'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., il quale dispone che «le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi».

3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato da tempo che il termine per impugnare le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, e «in assenza della suddetta notifica, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di deposito dei provvedimenti e coincidente, nell'ipotesi di ordinanze pronunciate in udienza, con la data dell'udienza nel corso della quale è avvenuta la redazione del relativo processo verbale» (*ex plurimis*, Cass. 18/11/2000, n. 14936; Cass. 09/05/2007, n. 10539; Cass. 27/06/2018, n. 16893, che ha fatto applicazione del principio con riferimento all'impugnazione

dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione, affermando che il termine cd. lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla data della pubblicazione della stessa, la quale coincide con quella dell'udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell'udienza).

3.2. Nella vicenda in oggetto, come risulta dallo "storico" del fascicolo riportato nel ricorso, l'udienza del 24 giugno 2013 era stata fissata per la precisazione delle conclusioni, e le parti avrebbero dovuto intervenire. Da ciò consegue che l'ordinanza assunta in quell'udienza non era soggetta a comunicazione da parte della cancelleria, e doveva ritenersi conosciuta dalle parti.

Costituiva poi onere delle stesse parti, che non erano intervenute all'udienza, assumere informazioni su quanto era stato disposto dal giudice.

4. Non è pertinente la sentenza delle Sezioni Unite 08/10/2013, n. 22848 del 2013, citata dal ricorrente, che ha definito la diversa questione del rito applicabile nel procedimento di appello avverso la sentenza resa ex art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., di rigetto del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore.

5. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'intimato. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto

per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 25 novembre 2020.

Il Presidente




Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

30 GIU. 2021